

**STUDIO GIAMPAOLI**  
**Gall. Dei Fonditori 3**  
**PESARO**

Pesaro, lì 05 febbraio 2009

**A TUTTI I  
 SIGNORI  
 CLIENTI  
 LORO SEDI**

**CIRCOLARE n. 01/2009**

---

1 - Ultime novità fiscali

- 2 – La conversione in legge del decreto anti-crisi;
- 2.1 – *Bonus straordinario alle famiglie;*
  - 2.2 – *Deducibilità IRAP ai fini reddituali;*
  - 2.3 – *Esigibilità differita dell'IVA;*
  - 2.4 – *Revisione studi di settore;*
  - 2.5 – *Rivalutazione immobili;*
  - 2.6 – *Soppressione di alcuni adempimenti;*
  - 2.7 – *Riduzione costo ravvedimento operoso;*
  - 2.8 – *Obbligo di posta elettronica certificata;*
  - 2.9 – *Conservazione elettronica di registri contabili e sociali;*
  - 2.10 – *Abrogazione libro soci;*
  - 2.11 – *Adesione del contribuente all'invito al contraddittorio;*
  - 2.12 – *Avviso di accertamento non preceduto da invito al contraddittorio;*
  - 2.13 – *Indebito utilizzo in compensazione di crediti di imposta;*
  - 2.14 – *Detrazione del 55%;*
  - 2.15 – *Riscossione tramite ruolo e condoni fiscali;*

3 – Scadenario Mese di febbraio

---

**1 -ULTIME NOVITÀ FISCALI**

<b>Redditometro</b>	L'accertamento basato sul c.d. redditometro è applicabile qualora il reddito del contribuente (persona fisica) risulti non congruo per 2 o più periodi d'imposta. Non è comunque necessario che tali periodi siano consecutivi.
<b>Sentenza Corte Cassazione n. 237/2009</b>	
<b>Ricavi sottodimensionati e studi di settore</b>	Il sottodimensionamento dei ricavi rispetto a quanto scaturente dagli studi di settore non costituisce prova di evasione ma semplice indizio. Di conseguenza l'Ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento, deve invitare il contribuente in contraddittorio al fine di consentire allo stesso di motivare le
<b>Sentenza CTP Bologna</b>	

<b>n. 77/2008</b>	ragioni dello scostamento.
<b>Mod. 730-4 e utenza telematica</b>	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agencia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del modello e delle relative specifiche tecniche che consente ai sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle province coinvolte nella sperimentazione di comunicare l'utenza telematica presso cui l'Agencia renderà disponibili i dati dei 730-4 trasmessi dai CAF – dipendenti. I sostituti d'imposta devono presentare la comunicazione, esclusivamente in via telematica, entro il 31.3.2009. Le nuove modalità di trasmissione dei dati contabili del mod. 730 interessano i sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle seguenti province: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona e Viterbo.
<b>Provvedimento Agenzia Entrate 23.1.2009</b>	

## 2 - LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO ANTI-CRISI”

Nell'iter di conversione in legge del c.d. “Decreto anti-crisi”, **entrato in vigore il 29.11.2008**, sono stati recepiti una serie di emendamenti. Conseguentemente il **testo originariamente approvato è stato in parte modificato**. Si propongono di seguito le principali novità del citato Decreto in base alla sua stesura definitiva, ossia dopo la **conversione avvenuta il 28.1.2009**.

### 2.1 - BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE

Confermando quanto originariamente previsto, è riconosciuto un **bonus straordinario** ai soggetti **residenti** al cui reddito complessivo 2008 concorrano **esclusivamente una o più** delle **seguenti categorie di reddito**: redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi ad esso assimilati, redditi di pensione, redditi derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi fondiari, esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra evidenziati, di ammontare non superiore ad € 2.500. Detto bonus spetta **in base al numero dei componenti il nucleo familiare e all'ammontare del “reddito complessivo familiare”** (dato dalla somma del reddito di ciascun componente) esistenti nel 2007 ovvero nel 2008, come di seguito illustrato:

REDDITO FAMILIARE COMPLESSIVO	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	AMMONTARE BONUS
<b>Titolari di pensione</b> non superiore ad € 15.000	Unico componente	<b>€ 200</b>
non superiore ad € 17.000	2 componenti	<b>€ 300</b>
non superiore ad € 17.000	3 componenti	<b>€ 450</b>
non superiore ad € 20.000	4 componenti	<b>€ 500</b>
non superiore ad € 20.000	5 componenti	<b>€ 600</b>
non superiore ad € 22.000	Più di 5 componenti	<b>€ 1.000</b>
non superiore ad € 35.000	con componenti portatori di handicap, alle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, TUIR	<b>€ 1.000</b>

In base al testo definitivo del Decreto, i soggetti interessati dovranno presentare l'**apposita richiesta al sostituto d'imposta o all'Ente pensionistico**, utilizzando il modello predisposto dall'Agencia delle Entrate:

- **entro il 28.2.2009** se la richiesta è effettuata in base alle **condizioni esistenti nel 2007**;
- **entro il 31.3.2009** se la domanda è presentata in base alle **condizioni esistenti nel 2008**.

In tutti i casi in cui il bonus non viene erogato dal sostituto d'imposta o dell'Ente pensionistico la richiesta dovrà essere presentata, in via telematica, all'Agencia delle Entrate.

---

## 2.2 - DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI

---

È confermato che a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 è **ammessa in deduzione la quota del 10% dell'IRAP pagata nel periodo d'imposta 2008 (quindi per cassa).**

**La deduzione del 10%** dell'Irap dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette **scatta se il contribuente ha sostenuto costi per interessi passivi o spese del personale di qualsiasi importo, anche minimo.**

---

## 2.3 - ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL'IVA

---

È confermata la disposizione che prevede la possibilità di applicazione della "esigibilità differita" dell'IVA anche con riferimento alle **cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione, con esclusione:**

⊖ delle operazioni effettuate da soggetti che applicano **regimi speciali IVA;**

⊖ delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l'IVA con **applicazione del reverse charge.**

Fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, l'IVA risulta quindi esigibile al momento dell'incasso. Va evidenziato che, conseguentemente, l'IVA a credito risulta detraibile per l'acquirente/committente quando l'imposta diviene esigibile (al pagamento).

Per beneficiare dell'esigibilità differita, la fattura dovrà riportare l'**apposita annotazione, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione.**



L'effettiva applicazione di tale disposizione è **subordinata all'autorizzazione UE** a seguito della quale, tra l'altro, un apposito **Decreto ministeriale** fisserà il volume d'affari al di sotto del quale i soggetti potranno beneficiare della stessa.

---

## 2.4 - REVISIONE STUDI DI SETTORE

---

È confermato che, per tenere conto degli effetti della crisi economica in particolari settori dell'economia o aree territoriali, è previsto che **gli studi di settore potranno essere integrati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze** anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi di settore. In merito si segnala che, al fine di rilevare gli effetti della crisi, saranno disponibili a breve appositi questionari da "restituire" all'Amministrazione finanziaria.

---

## 2.5 - RIVALUTAZIONE IMMOBILI

---

È confermata la **possibilità**, per società di capitali, enti commerciali, snc e sas **che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni immobili.**

La rivalutazione, che ha per oggetto i **beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce**, va effettuata **nel bilancio 2008** e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Dopo la conversione il testo prevede che:

- l'**imposta sostitutiva** da versare a seguito della rivalutazione è dovuta nella misura del **7% per gli immobili ammortizzabili** e del **4% per gli immobili civili;**
- il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali **a partire dal quinto esercizio successivo** a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 2013;
- nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del sesto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

---

## 2.6 - SOPPRESSIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI

---

È confermata la **soppressione** dei seguenti adempimenti:

- invio telematico dei corrispettivi (ex art. 37, DL n. 223/2006);
- obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000;
- obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici.
-

---

## 2.7 - RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO

---

La sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell'insufficiente/omesso versamento dei tributi, la cui sanzione base è pari al 30%, passa dal 3,75% al **2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni** e dal 6% al **3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**.

## 2.8 - OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

---

È confermato l'**obbligo per le società** di indicare il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** nella **domanda di iscrizione al Registro delle Imprese**. Le società **già costituite** alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata **entro 3 anni** dall'entrata in vigore del Decreto. Tale obbligo si applica anche ai **professionisti iscritti in albi ed elenchi** istituiti con legge dello Stato, i quali dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi l'indirizzo di posta elettronica certificata **entro il 29.11.2009**. In sede di conversione, è stata specificata la **possibilità di sostituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione** delle comunicazioni e l'**integrità del contenuto** delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

## 2.9 - CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI REGISTRI CONTABILI E SOCIALI

---

È introdotta una nuova disposizione in base alla quale, anche civilisticamente, è ora ammessa la possibilità di **predisporre e tenere con strumenti informatici oltre che i libri contabili anche quelli sociali**.

## 2.10 - ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCI

---

È **abolito** l'obbligo di **tenuta del libro soci nelle srl**. Conseguentemente è eliminata, tra l'altro, la necessità, in caso di trasferimento delle partecipazioni con sottoscrizione dell'atto con firma digitale, di iscrivere il trasferimento nel libro dei soci, su richiesta del cedente e dell'acquirente.

Le novità in esame si applicano dal 30.3.2009; entro tale termine, gli amministratori delle srl devono **depositare presso il Registro delle Imprese un'apposita dichiarazione** per integrare i dati in possesso della CCIAA con quelli del libro soci.



Le nuove disposizioni interessano **esclusivamente le srl**. Pertanto **spa e sapa sono ancora obbligate alla tenuta del libro soci** nonché **al deposito dell'elenco soci al Registro delle Imprese**.

## 2.11 - ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

---

Confermando quanto originariamente previsto dal Decreto in esame, è previsto che:

§ l'**invito al contraddittorio** inviato dall'Ufficio al contribuente **deve contenere anche** l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, i motivi che hanno determinato l'individuazione di maggiori imposte, i periodi di imposta suscettibili di accertamento ed il giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

§ il contribuente può **prestare adesione al contenuto dell'invito** con **riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo**, in luogo della riduzione a 1/4 prevista in caso di accertamento con adesione. A tal fine è necessario, **entro il 15° giorno antecedente** alla data fissata per il contraddittorio:

- effettuare **la comunicazione all'Ufficio**, utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.9.2008 previsto per comunicare l'adesione ai PVC;
- **versare le somme dovute**.

Si evidenzia che, mentre il testo originario del Decreto limitava la definizione agevolata alle sole imposte dirette e all'IVA, il testo definitivamente approvato estende la norma in esame anche ad altre imposte indirette (INVIM, imposta di registro, imposta sulle successioni e imposte ipotecarie), con i medesimi benefici e modalità operative. La novità in esame si applica agli **inviti al contraddittorio**:

§ **emessi dall'1.1.2009**, se relativi alle **imposte dirette / IVA**;

§ emessi **dal 28.1.2009** se relativi alle **altre imposte indirette**.

---

## 2.12 - AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITTORIO

È ora previsto che se l'**avviso di accertamento/liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio**, sono ridotte alla metà (1/8) le sanzioni di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 218/97 qualora il **contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento** o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.

Tale disposizione **non opera** qualora il contribuente non abbia prestato adesione riguardo agli inviti preceduti da PVC definibili ex art. 5-bis, comma 1, D.Lgs. n. 218/97 e con riferimento alle maggiori imposte e altre somme relative alle violazioni indicate nei verbali che consentono l'emissione di accertamenti parziali ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 5, DPR n. 633/72.

---

## 2.13 - INDEBITO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI D'IMPOSTA

È confermata l'introduzione di alcune disposizioni che consentono all'Amministrazione finanziaria maggiori controlli sull'**effettiva sussistenza e sul corretto utilizzo dei crediti compensati**. In particolare:

§ è previsto l'ampliamento del termine entro il quale l'Ufficio può provvedere alla notifica dell'atto di recupero di **crediti inesistenti utilizzati in compensazione**, che ora può essere effettuata **entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo** a quello in cui è avvenuto l'utilizzo;

§ la **sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti** è fissata nella misura compresa tra il **100% e il 200% dei crediti** stessi.

---

## 2.14 - DETRAZIONE 55%

Con riferimento alla **detrazione del 55%** per le spese sostenute per gli **interventi di riqualificazione energetica** di edifici o unità immobiliari esistenti, sono state introdotte sostanziali modifiche.

Innanzitutto va evidenziato che **le nuove disposizioni** previste dal Decreto in esame trovano applicazione **con riferimento alle spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008**.

Per le **spese sostenute a decorrere dal 2009** il nuovo comma 6 prevede che:

- § i soggetti interessati dovranno **presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate** con modalità e termini che saranno definiti da un apposito Provvedimento. Non è quindi più richiesta la presentazione dell'istanza preventiva alla quale il precedente testo del Decreto subordinava la fruizione della detrazione;
- § il **DM 19.2.2007** sarà **"aggiornato"** da un Decreto **al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti amministrativi** attualmente richiesti ai contribuenti per poter beneficiare della detrazione in esame;
- § la detrazione d'imposta dovrà essere **obbligatoriamente ripartita in 5 rate annuali** di pari importo. Non è quindi più possibile scegliere in quante rate suddividere l'importo derivante dalla detrazione in esame.



Per le **spese sostenute nel 2008**, pertanto, trovano applicazione **le norme e la disciplina vigenti prima dell'entrata in vigore del Decreto** in esame.

---

## 2.15 - RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO E CONDONI FISCALI

È confermato l'**inasprimento delle sanzioni** nei confronti dei **contribuenti che hanno aderito ai condoni fiscali** previsti dalla Legge n. 289/2002 e **non hanno provveduto al versamento delle somme dovute**.

### 3 - SCADENZARIO Mese di febbraio

#### Lunedì 16 febbraio

<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di gennaio.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2008 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 17% o 25,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 25,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa per il 2008 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione dell'anno 2008 e per l'anticipo, anche rateizzato, dell'anno 2009.
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2008 (codice tributo 1713), nella misura dell'11%, considerando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2008.

#### Venerdì 20 febbraio

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio. La presentazione può essere effettuata anche con l'apposito software <a href="#">Intr@Web</a> . Utilizzando la modalità telematica di presentazione l'invio può essere effettuato entro il 25 febbraio.
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2008.

---

**MARZO****Lunedì 2 marzo**

<b>MOD. CUD 2009</b>	Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto delle certificazioni dei redditi 2008.
<b>CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVISORINI</b>	Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvisori della certificazione attestante i compensi/provvisori corrisposte e le ritenute effettuate nel 2008.
<b>CERTIFICAZIONE UTILI</b>	Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2008 dalle società (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2008 agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
<b>IVA COMUNICAZIONE DATI</b>	Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita all'anno 2008.
<b>IRAP OPZIONE 2009 - 2011</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'apposito modello per comunicare l'opzione, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, di determinare, dal 2009, la base imponibile IRAP con le modalità specificamente previste per i soggetti IRES.
<b>STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2008 da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive di gennaio;</li><li>• Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li></ul>

Lo **“Studio Giampaoli”** rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti.